



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**Dipartimento Territorio, Ambiente,
Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio edilizia scolastica e sportiva**

OGGETTO: Codice opera 21 I06 Trenovia Trieste Opicina - rinnovamento degli impianti semaforici di segnalazione e relativa segnaletica orizzontale e verticale lungo la linea tramviaria. LOTTO 2 – rinnovamento segnaletica orizzontale e verticale. Affidamento incarico per l'espletamento delle funzioni di direzione dei lavori, contabilità, rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione alla geometra Serena Scaravelli.
Importo di incarico Euro 2.487,55 oltre C.I.P.A.G. 5% e I.V.A. 22%, per una spesa complessiva di Euro 3.186,55.
CUP: F99J21006720004 CIG Z58374A1EB

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. ___/2022, esecutiva il ____2022 - a firma del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, per le motivazioni in essa riportate, è stato individuato il soggetto al quale affidare l'incarico per l'espletamento delle funzioni di direzione dei lavori, contabilità, rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto;

che con il medesimo provvedimento è stata approvata la documentazione tecnica ed impegnata la relativa spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

tra

il Comune di Trieste, rappresentato dall'ing. Luigi Fantini, Direttore del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, il quale il quale agisce in nome e per conto dell' indicata Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

la geom. Serena Scaravelli con studio tecnico in Trieste in P.zza S. Antonio Nuovo n. 2, iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste con il n. 1097, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.

Il Comune di Trieste - d'ora in avanti denominato «Comune», affida al geom. Serena Scaravelli (Cod. fiscale _____ P. I.V.A. _____), con studio tecnico in Trieste in P.zza S. Antonio Nuovo n. 2, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste con il n. 1097, d'ora in avanti denominata «Professionista», che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di direzione

dei lavori, contabilità, rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente dell'intervento denominato Interventi complementari nell'ambito dell'Opera 21106 Trenovia Trieste Opicina - rinnovamento degli impianti semaforici di segnalazione e relativa segnaletica orizzontale e verticale lungo la linea tramviaria. LOTTO 2 – segnaletica orizzontale e verticale.

Art.2) CONTENUTI, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 2.1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, l'assolvimento delle funzioni quale <Direttore dei Lavori>, ai sensi della normativa vigente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento 207/2010 per la parte ancora in vigore e del D.M. 7.3.2018 n. 49 inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
- 2.2. Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).
- 2.3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'opera, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
- 2.4. Dovrà essere garantita la reperibilità 24 ore su 24 e la presenza in cantiere ogni qual volta si renda necessaria, ove attivo, l'assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie. Dovrà, altresì, eseguire la prestazione di contabilità e misura.
- 2.5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori, redatta da personale tecnico comunale incaricato, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
- 2.6. Dovrà essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno bisettimanale sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
 - Il committente e il Responsabile Unico del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..
- 2.7. Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari

(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera.

2.8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2.9. Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto Responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa.

In tal caso, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.

2.10 Dovrà emettere alla fine dei lavori il Certificato di regolare esecuzione.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori. In particolare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- dovrà predisporre tempestivamente la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;
- dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P. Resta ferma la riserva del Comune nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi artt. 9 (penalità) e 12 (clausola risolutiva espressa);
- sarà tenuto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a convocare prima dell'avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all'adeguamento del PSC, cui è tenuto il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e

comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il R.U.P.;

- a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Trieste ovvero del DURC, dando atto dell'avvenuto controllo nel verbale di visita. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori e/o R.U.P.. Dovrà verificare, nell'ambito di ciascun cantiere edile, l'osservanza delle norme di cui all'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, ecc... e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.2016) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara;
- è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generale e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. la Professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto 5.;
- sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;
- sarà tenuto ad osservare l' "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato "Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri" controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 45 del 29 dicembre 2008.
- Il Committente, il R.U.P. ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a

carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 ultravigente in virtù dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

Art.3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI.

Nello svolgimento dell'attività la Professionista dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre la Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

Art.4) COLLABORAZIONI.

La Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che reputerà necessaria per l'espletamento dell'incarico assunto nel migliore dei modi, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune, il quale ultimo è esonerato da ogni tipo di responsabilità per detti rapporti, riconoscendo come unica controparte la Professionista stesso quale responsabile nei suoi confronti.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, la Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento. Il Comune potrà, in ogni momento, chiedere alla Professionista l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori/consulenti, senza obbligo di motivazione.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza, per tutte le operazioni oggetto del presente incarico, saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra questi ed la Professionista, a cui ultimo competerà totalmente ogni relativa spesa. Nulla sarà dovuto oltre a quanto pattuito con il presente atto.

Art.5) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico è vincolante per le parti dalla sottoscrizione del presente contratto, in forma di lettera commerciale.

Il presente contratto decorre dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte della Professionista, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza con la direzione dei lavori delle opere previste negli elaborati progettuali e delle attività previste dal cronoprogramma ed il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art.6) CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ammonta ad Euro 2.487,55 + Euro 124,38 (C.I.P.A.G. 5%) + Euro 574,62 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 3.186,55, importo questo che corrisponde all'offerta prodotta dalla Professionista sulla base del «Calcolo di Parcella» **allegata sub I.**

La definitiva entità del corrispettivo spettante alla Professionista per le prestazioni professionali di cui al presente incarico, verrà determinato a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta, applicando le medesime aliquote di cui all'allegato «Calcolo di Parcella» e il ribasso percentuale offerto dalla Professionista.

Alla Professionista verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, gli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo.

Si ribadisce che, il Comune sarà estraneo ai rapporti intercorrenti tra la Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o altri delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà alla Professionista nel caso in cui non sia dato corso all'incarico in questione.

Art.7) MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il pagamento del compenso definito come sopra indicato avverrà per acconti con le seguenti modalità, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fatturazione al Comune:

- acconti, su presentazione di regolare fattura, proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del R.U.P. delle contabilizzazioni e degli allibramenti. Senza l'esito positivo di tale verifica che dovrà essere completata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dei S.A.L. di riferimento non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall'incaricato verranno respinte;
- saldo, ad approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

L'atto per la liquidazione delle spettanze verrà redatto ed inviato alla competente struttura per il pagamento non appena accertata la regolarità contributiva della Professionista nonché l'eventuale adempimento della Professionista stesso agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Art.8) COPERTURE ASSICURATIVE.

La Professionista ha indicato i seguenti dati della polizza generale di responsabilità civile professionale, a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza: polizza n. PI-63316721M0 dd. 13.01.2021 stipulata con Arch Insurance (EU) DAC (la cui sede di Rappresentanza Generale in Italia si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano) per un massimale di € 500.000,00.

Art.9) RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.

La Professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la Professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art.10) PENALITÀ.

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successi artt. 13 e 14, il Comune potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;
- b) nell'ipotesi di ritardata o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma verranno trattenute su ciascun acconto di cui al precedente art. 7, secondo le disposizioni contabili vigenti.

Le penali di cui al presente articolo non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo contrattuale; superata tale misura il Comune potrà procedere alla

risoluzione del contratto in danno alla Professionista, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

Resta inteso che l'applicazione della penale da parte del Comune non esclude la responsabilità della Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal Comune stesso.

Art.11) OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che la Professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente incarico, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico Progetto (CUP) F99J21006720004, il Codice Identificativo Gara (CIG) Z58374A1EB e la determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico DIM ____/2022.

Art.12) OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA AL RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la Professionista ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "disposizioni generali / atti generali".

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte della Professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art.13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del R.U.P. di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo da parte della Professionista del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto con semplice comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata con la quale il Comune comunicherà alla Professionista che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi ed indennità di

sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comune medesimo.

Art.14) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora la Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto alla Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art.15) RECESSO.

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse o per altro insindacabile motivo, con idoneo provvedimento, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto; in tal caso la Professionista avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di effettiva cessazione del rapporto contrattuale.

La Professionista potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune con comunicazione scritta che dovrà pervenire a quest'ultima con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso la Professionista avrà diritto al corrispettivo pattuito per l'attività svolta fino alla data di recesso, fermo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno conseguente a tale recesso.

Art.16) INCOMPATIBILITÀ.

Per la Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo la Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

Qualora la Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al Comune ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 165/2001, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza.

Per inciso, tale autorizzazione dovrà essere richiesta dalla Professionista all'Amministrazione di appartenenza e consegnato al Comune di Trieste.

La Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Professionista e il Comune in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.18) RINVIO.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.19) ELEZIONE DOMICILIO.

La Professionista, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso lo studio in Trieste in P.zza S. Antonio Nuovo n. 2

Art.20) SPESE.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico della Professionista.

Si intendono altresì a carico della Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Art.21) CLAUSOLE FISCALI.

Il valore presunto del presente atto è di Euro 2.487,55 oltre C.I.P.A.G. 5%, e I.V.A. 22% per un totale di Euro 3.186,55.

Il presente atto, in quanto soggetto a I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art.22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall'appaltatore sono dal Comune di Trieste, trattati esclusivamente per le finalità connesse all'incarico e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio edilizia scolastica e sportiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9,10,11,12,13,14,15,16 e 20 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste (*data della firma digitale*)

PER ACCETTAZIONE
la Professionista
(*firmato digitalmente*)